

PIANO DI GESTIONE TENUTA DI SAN ROSSORE

**Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore
Massaciuccoli con delibera n. 214 del 13.09.1999**

NORME DI ATTUAZIONE

(estratto)

Settembre 1999

progettista: ing. S. Paglialunga
gruppo di lavoro: dott. M. Cenni, d.ssa P. Vergari,
Arch. R. Amoruso, d.ssa N. Distefano,
p.a. L. Gorreri, dott. Cavalli,
geom. G. Chelotti, ing. P. Fornai

TITOLO I: CARATTERI GENERALI

Art.1 - FINALITA'

Il Piano di Gestione della Tenuta di San Rossore attua le finalità del Parco, come enunciate dall'art. 1 della Legge Regione Toscana n.61 del 11.12.1979, all'interno del quadro previsionale delineato dal Piano per il Parco (Delibera Consiglio Regionale della Toscana n.515 del 12.12.1989) di cui costituisce strumento di attuazione ai sensi dell'art. 16 della Legge della Regione Toscana n. 24 del 16.3.1994.

Per il territorio individuato dal successivo art. 2, gli obiettivi che il Piano di Gestione si prefigge sono quindi:

- a) la tutela delle caratteristiche naturali, ambientali e storiche;
- b) l'uso sociale;
- c) la promozione della ricerca scientifica;
- d) la promozione della didattica naturalistica.

Il Piano di Gestione individua, nel rispetto delle finalità generali del Parco e delle priorità stabilite nelle Intese, di cui al comma 5 dell'art. 11 del Piano per il Parco, gli interventi finalizzati all'organizzazione delle strutture del Parco, i relativi strumenti e le modalità attuative.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL PIANO DI GESTIONE

Il Piano di Gestione si riferisce ai territori ricadenti parte nel comune di Pisa, parte nel comune di San Giuliano Terme e delimitati a nord dal fiume Serchio, a sud dal fiume Arno, ad ovest dal mare, ad est dalla spezzata che, partendo dal ponte della ferrovia sul fiume Serchio, segue la stessa ferrovia sino al ponte sul fiume Morto, prosegue verso ovest lungo tale fosso sino ad incontrare la stradello dell'Idrovoro di Campaldo sul quale si atesta, e ancora verso sud sino al perimetro del Tiro a Segno, ad incontrarsi con il viale delle Cascine, lasciando l'edificio esterno al Parco; la linea segue quindi il viale delle Cascine, che abbandona per seguire il fosso di Confine, sino ad incontrare la via poderale... che viene seguita sino a via delle Lenze. La spezzata segue infine il bordo di tale strada, escludendo le costruzioni che ivi si affacciano, sino ad incontrare il piede della scarpata dell'argine della golenia d'Arno, che viene seguito, sino al ponte del Cep, affiancando il quale la linea si congiunge al confine meridionale della tenuta.

L'area è indicata dalle cartografie del Piano del Parco.

La Tenuta di San Rossore non coincide con la Tenuta Presidenziale di San Rossore, quest'ultima individuata in seguito con la denominazione di Tenuta Presidenziale.

Il Piano di Gestione ha validità di tre anni dalla sua approvazione; resta comunque in vigore sino all'approvazione del successivo Piano di Gestione della Tenuta di San Rossore.

Art. 3 - ELABORATI DEL PIANO DEI GESTIONE

Gli elaborati del Piano di Gestione sono i seguenti:

1. Relazione
2. Norme di attuazione
3. Cartografia

Gli elaborati di analisi sono i seguenti:

1. Diapositive di mappe storiche
2. Analisi storica dello stato del territorio e delle sue trasformazioni
3. Analisi delle proprietà
4. Analisi degli ambienti naturali e della fauna
5. Schedatura degli edifici
6. Schedatura della viabilità
7. Schedatura dei corsi d'acqua
8. Schede delle riserve naturali

Gli elaborati di analisi sono depositati presso la sede dell'Ente Parco. Costituiscono elementi di riferimento per le prescrizioni e le previsioni del Piano di Gestione, ad essi si farà riferimento in caso di chiarimenti inerenti l'esatta interpretazione di quanto contenuto nel Piano di Gestione.

Art. 4 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ'

Il Piano di Gestione si attua con interventi diretti dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici, di privati tramite convenzioni con l'Ente Parco.

Sono ammessi interventi di privati sul patrimonio e sulle aree di loro proprietà nel rispetto delle indicazioni contenute negli strumenti operanti nella Tenuta.

Le richieste di concessione edilizia ed i progetti di iniziativa pubblica devono avere le caratteristiche richieste dall'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano per il Parco, dal Regolamento del Parco, dai Regolamenti comunali e regionali vigenti.

Art.5 - SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO DI GESTIONE

I soggetti attuatori del Piano di Gestione sono:

1. Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, tramite l'attuazione diretta degli interventi, il coordinamento dell'operato degli altri soggetti pubblici e privati di cui ai successivi punti 2, 3, 4, 5 e 6 (da attuarsi attraverso gli strumenti del nullaosta, dell'autorizzazione e della convenzione); il controllo dell'operato degli altri soggetti pubblici e privati;
2. La Regione Toscana, il Comune di Pisa, il Comune di San Giuliano Terme, la Provincia di Pisa, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Lavori Pubblici, altri Ministeri, consorzi pubblici, aziende e società pubbliche
3. Le Associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della L. 08/07/86 n° 349
4. Le Cooperative e le Imprese di servizio, convenzionate con l'Ente Parco
5. I privati portatori di interessi reali nel territorio del Tenuta.
6. I privati e le associazioni interessate alla collaborazione per l'attuazione delle finalità del Parco.

TITOLO II : INTERVENTI PRIORITARI

Art. 6 - INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE.

Interventi prioritari all'interno del Parco sono quelli necessari all'eliminazione e alla prevenzione del degrado ambientale.

a) La depurazione delle acque superficiali, attraverso il completamento e/o il corretto funzionamento dei depuratori e delle reti fognarie, la selezione ed il controllo degli elementi della chimica di sintesi utilizzati in agricoltura, il controllo delle immissioni nella rete dei fossi e dei canali;

b) La protezione delle acque di falda da fonti inquinanti,

c) Il mantenimento della linea di costa attraverso interventi di protezione

d) Gli interventi che, motivati da cause improvvise ed imprevedibili, si rendano necessari per impedire o limitare l'inquinamento o il danneggiamento della morfologia dei luoghi, della flora, della fauna e in generale degli ecosistemi del Parco.

Il Parco promuove specifiche Conferenze di servizio e Accordi di programma con gli Enti interessati per raggiungere le finalità sopra indicate.

TITOLO III : RIFERIMENTI AMBIENTALI

Art. 7 - LA COSTA

L'erosione della costa, nella Tenuta di San Rossore, è condizionata da diversi interventi antropici, e non è riconducibile a fenomeno solamente naturale.

Una specifica progettazione, individua gli interventi da attuare nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso la realizzazione di manufatti ed opere conseguenti a studi e verifiche di impatto ambientale. Il progetto potrà essere attuato anche in lotti sperimentali per poter valutare gli effetti derivanti dall'intervento.

Il materiale sabbioso scavato nel tratto terminale e alla foce dell'Arno dovrà essere utilizzato prioritariamente per il ripascimento del litorale di San Rossore.

Art. 8 - L'ARENILE

L'arenile di San Rossore presenta caratteristiche di naturalità, non essendo stato sfruttato per la balneazione. Non è consentito l'uso della balneazione al fine di conservare la sua naturalità.

Sull'arenile sono ammessi interventi volti a favorire ed incrementare la presenza di specie nidificanti.

Non sono consentite la realizzazione di strutture fisse o amovibili funzionali alla balneazione, e l'apposizione di mezzi o strumenti per la balneazione quali ombrelloni, sdraie, ecc.

Non è consentito altresì l'approdo all'arenile con qualsiasi natante, se non nei casi di necessità previsti dal codice della navigazione.

La rimozione del materiale spiaggiato sull'arenile potrà essere ammessa solo con precise modalità concordate con l'Ente Parco, sulla base dei seguenti criteri:

- non si dovrà recare danno al sistema dunale,
- nella rimozione del materiale si darà priorità a quello non degradabile derivante da operazioni di trasformazione industriale, quindi a quello degradabile derivante da trasformazione industriale, infine a quello degradabile di origine naturale.
- Il materiale naturale spiaggiato (legno, alghe, ecc.) potrà essere rimosso solo per esigenze ambientali e non per motivazioni di natura estetica. In generale il processo di trasformazione e di decomposizione di tale materiale deve avvenire nel luogo ove è stato spiaggiato dalle correnti marine, o trasportato dal vento.

Le operazioni di rimozione del materiale dovranno avvenire sotto il controllo dell'Ente Parco.

L'arenile può essere utilizzato solo per la ricerca scientifica e per la didattica naturalistica.

Opere più consistenti sono ammesse solo per contrastare l'erosione della costa di cui al precedente art. 7, e per necessità derivanti dalla salvaguardia dell'ambiente.

Nelle dune è fatto divieto di transitare al di fuori degli stradelli esistenti o disposti che verranno appositamente evidenziati a cura del Parco, con segnaletica e se del caso con palificazione e passerelle.

Per la lingua di sabbia denominata "Penisola dei Gabbiani" ed opportunamente delimitata è confermato l'uso sociale tradizionale attraverso l'utilizzo della spiaggia, posa di ombrelloni e similari da rimuovere la sera in conformità a quanto disposto dal Piano di Gestione della Tenuta di Migliarino e Fattoria di Vecchiano.

L'Ente Parco potrà determinare con proprio provvedimento una regolamentazione dell'accesso finalizzato alla tutela dell'avifauna

Art. 9 - ZONA UMIDA

Nelle zone umide sono ammessi interventi finalizzati al miglior adeguamento delle aree alle esigenze della flora e della fauna, con particolare riferimento a quella evidenziata dalla Direttiva Comunitaria, alla ricerca scientifica e alla didattica naturalistica.

Art. 10 - ZONA DI PASTURA UMIDA

Le pasture umide, zone un tempo palustri sulle quali le bonifiche per colmata operate nel '700-'800 non hanno sortito i risultati sperati, e che, dopo un utilizzo agricolo, sono state abbandonate per la scarsa produttività, sono oggi frequentate dalla fauna, in particolar modo dai grandi mammiferi.

In alcune porzioni, costituenti una percentuale non superiore al 15 % dell'area, si attuerà il riallagamento con carattere permanente, attraverso un'opera di escavazione. Tale operazione sarà effettuata nella zona più orientale, che per le caratteristiche pedologiche (presenza di argille) consente una maggiore ritenzione idrica. Per la stessa finalità si potrà operare una opportuna gestione dei canali e dei caterattini esistenti e realizzarne di nuovi.

Data la grande valenza naturalistica dell'area sotto i profili faunistico e floristico, si ritiene così di poter incrementare la permanenza di alcune specie ornitiche nel periodo di nidificazione, durante il quale la maggior parte delle Lame sono asciutte, e lo sviluppo di fioriture e presenze floristiche legate alle zone umide. Questo consentirà di ampliare le zone di osservazione della fauna su tali aree senza aumentare il "normale", pressochè nullo, carico di presenza umana nelle Lame di Fuori.

L'intervento avrà carattere sperimentale e sarà oggetto di opportuno monitoraggio che valuti gli effetti sulla flora e sulla fauna.

Art. 11 - ZONA DI RIALLAGAMENTO

La zona agricola situata fra la Riserva Naturale del Palazzetto, il Fiume Morto e l'autostrada GE-LI, spesso allagata o con livelli molto superficiali della falda, è individuata come area di riallagamento al fine di ricostruzione di un naturale ambiente umido.

L'intervento sarà realizzato con opere atte ad interrompere il drenaggio delle acque e, se necessario, con interventi di rimodellamento del terreno.

Nella zona di allagamento, si potranno realizzare (previa verifica dell'efficacia dell'intervento) infrastrutture per osservazioni e visite naturalistiche; individuata un'accessibilità alternativa all'attraversamento della riserva del Palazzetto

Art. 12 - ZONA BOSCATATA

Il Piano di Gestione individua tre tipologie boschive: boschi puri di pino marittimo; boschi di pino domestico, boschi di latifoglie.

Art. 12.1 - Boschi puri di pino marittimo

Questo tipo di bosco, costituito in larga misura da pino marittimo (*Pinus pinaster*) è presente generalmente nei settori più prospicienti il mare, rappresenta un importante ostacolo alla libera penetrazione degli aerosol marini che recano notevole danno alle chiome sia dei pini domestici che delle latifoglie. Si prevede perciò il mantenimento di tale pineta operando le sostituzioni che si rendono necessarie.

L'eventuale tentativo di trasformazione di alcune parti più interne di tale fascia con l'introduzione di specie autoctone quali i lecci – allo scopo di ricostituire il bosco progressivo – potrebbe rischiare un insuccesso in fase di impianto, per la presenza degli ungulati. E' anche da considerare che il leccio non presenta caratteristiche di totale resistenza all'inquinamento marino.

Tali motivazioni sconsigliano allo stato attuale questo tipo di intervento.

Art. 12.2 - Boschi di pino domestico

In genere si tratta non di boschi puri, ma zone boscate in cui il pino domestico (*Pinus pinea*) assume carattere dominante su altre specie sia arboree che arbustive (*Quercus ilex*, *Pistacia lentiscus*, *Erica arborea*, *E. scoparia*, ecc.)

Tale specie, sebbene di impianto antropico, rappresenta una "facies" tipica della Tenuta ed è meritevole di conservazione. Anche sotto il profilo ambientale, state la dimensione media che assumono i singoli individui e la presenza di un sottobosco spesso ben differenziato, tali complessi si dimostrano notevolmente produttivi e capaci di sostenere un notevole numero di specie animali ed ospitare una flora diversificata.

Si deve permettere il rinnovamento delle pinete con la riduzione del carico di ungulati, favorendone la ricrescita nelle chiarie dovute a stramazzi o nelle zone che, ospitando già il pino domestico in popolamento monospecifico sono state sottoposte a taglio. In alcuni casi limitati, che non possono superare il 2% dell'intera superficie, dove le chiome di pino sovrasta altri tipi di bosco, in genere di leccio, si potranno ricostituire aree dedicate a quest'ultima specie.

Nelle "pinete pure", si procederà ad una graduale reintroduzione. accanto al pino, di specie autoctone, così da aumentarne il valore ambientale.

Art. 12.3 - Boschi misti di latifoglie

Trattasi delle zone boscate di maggior pregio ambientale, sia nei loro aspetti mesofili che xerofili. Le serve mesofile – insediate nelle parti più depresse della tenuta – rappresentano ciò che rimane del primigenio bosco Feronio noto fin dall'antichità. La loro formazione risale al post glaciale e la diffusione sulla costa si è concretizzata man mano che le alluvioni ne ampliavano la superficie.

La superficialità della falda freatica e la buona piovosità dei luoghi, hanno reso possibile la costituzione e la permanenza di comunità mesoigrofile e mesofile di grande pregio naturalistico. In particolare in San Rossore sono presenti frassineti a *Fraxinus oxycarpa* e querceti a *Quercus robur* unici in tutta la Toscana, ed in questa estensione e tipologia, i soli noti per l'Italia mediterranea.

Non mancano cenosi ad ontano nero (*Alnus glutinosa*) diversamente differenziate, ed a carpino bianco (*carpinus betulus*), che contribuiscono ad ampliare la diversità biologica di questo ambiente.

Sulle antiche dune, dove il suolo si è ormai affrancato dall'acqua di falda, sono presenti anche alcune leccete, che conferiscono ai luoghi tratti di mediterraneità pur non costituendo mai il paesaggio di questo territorio.

E' prevista la massima conservazione di tali zone; sono ammessi solo eventuali interventi di reintegrazione ed estensione di queste tipologie vegetazionali.

Art. 13 - ZONA DI RIMBOSCHIMENTO

La zona di rimboschimento interessa la fascia più prossima al mare nella quale l'azione combinata dell'inquinamento e dell'aerosol marino ha causato la moria della pineta di pino marittimo. In questa zona dovranno essere attuate le forme più adatte per reintrodurre la pineta di pino marittimo. Per la durata del primo piano di gestione si verificheranno i risultati ottenuti dalla sperimentazione in atto per opera dell'Associazione "Gli Amici della Terra", finanziata dalla U.E.

Art. 14 - PRATI

Anche i prati sono importanti ecosistemi all'interno della Tenuta. Costituiscono un habitat ideale per alcune specie faunistiche e floristiche. Svolgono infine una primaria funzione nell'offrire pasture agli ungulati selvatici, permettendo così un danneggiamento minore nelle zone boscate.

Nelle zone destinate a prati è previsto il mantenimento dell'andamento naturale delle aree, senza interventi di sistemazione del terreno, né in funzione di coltivazione agricola, né per altri usi.

Art. 15 – ZONE AGRICOLE

Le zone agricole sono riconosciute con particolari caratteri morfologici ed ambientali, ai sensi del 4° comma dell'art. 1 della L.R. n. 64 del 14.04.1995. In tali zone si applicano le seguenti norme quando ubicate fuori dalla Tenuta Presidenziale risultino più restrittive di quelle contenute nella citata L.R. n. 64 del 14.4.1995.

Art. 15.1 – Norme colturali

- a) Le introduzioni di innovazioni colturali, relative alla variazione di specie arboree e forestali non tradizionali, devono essere autorizzate dall'Ente Parco, che terrà conto degli indirizzi comunitari.
- b) L'irrigazione è consentita con l'utilizzo delle acque fluenti, salvo fatti i diritti dei Consorzi di Bonifica esistenti. Per le acque sorgive e sotterranee nel divieto non rientrano le acque captate con regolare titolo.
- c) Nelle aziende agricole, si dovranno disporre delle "schede colturali" di ogni coltura attuata al fine di permettere al Parco una collaborazione con le associazioni agricole.
- d) Si dovranno attuare dei parametri in accordo con le direttive comunitarie in merito alle misure volte alla conservazione e alla tutela agro-ambientale, che garantiscono riduzione di impatto ambientale, in qualche caso superiori a quelle previste nella bozza e mettono le aziende nella condizione di poter eventualmente usufruire dei benefici comunitari.

Art. 15.2 - Agricoltura biologica e integrata

Il Parco, in base alla legislazione nazionale e comunitaria relativa all'agricoltura biologica, potrà rilasciare apposito "marchio" delle produzioni biologiche attuate nella Tenuta.

Tale marchio sarà concesso, in base a particolari normative disciplinari, alle aziende agricole interne alla Tenuta ad indirizzo biologico la cui produzione sarà controllata dagli organismi riconosciuti dalle leggi vigenti.

Alle aziende agricole che si atterrano a normativa di sistemi di coltivazione integrati potrà essere concesso un "marchio" appositamente predisposto.

Il Parco incentiverà e valorizzerà la produzione agricola biologica e integrata con precise iniziative.

Art. 15.3 – Produzione agricola tipica del Parco

Il Parco potrà istituire specifiche marche per i prodotti tipici del suo territorio, anche a seguito di richieste delle aziende.

I marchi saranno rilasciati in base alla legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente in materia.

Art. 15.4 – Recinzioni

Sono ammesse quando siano funzionalmente necessarie e non alterino l'ambiente.

Le recinzioni potranno essere o completamente in legno, o con pali in legno e rete a maglia sciolta, fatte salve le norme di sicurezza esistenti.

Art. 15.5 – Serre

Si applicano le norme legislative previste dalla L.R. 64/95 (modificata dalla L.R. 25/97).
Il Parco può prevedere delle piantumazioni per ridurre l’impatto ambientale.

Art. 15.6 – Allevamenti

Ai fini delle presenti Norme, fatte salvo diverse direttive di organi superiori, è considerata attività agricola di allevamento quella volta a far crescere, riprodurre, migliorare le specie animali utili all’uomo, sia come alimenti, sia come mezzi di lavoro, sia per le attività agrituristiche, svolte in base alla L.R. n. 76 del 17.10.1994.

Le aziende agricole che intendano introdurre una attività di allevamento zootecnico, devono presentare apposito piano da approvarsi da parte del Parco.

Non è ammessa l’introduzione di allevamento intensivo di suini.

E’ ammessa la trasformazione di azienda agricola da indirizzo cerealicolo, orticolo e floricolo ad indirizzo zootecnico, alle seguenti condizioni:

- a) – che almeno un terzo della superficie agricola utilizzabile (S.A.U.) aziendale sia indirizzata a coltivazione foraggiera;
- b) – che la sostanza organica prodotta dagli allevamenti venga utilizzata per la concimazione dei terreni agricoli aziendali;
- c) – che venga favorita la stabulazione libera agli animali presenti nell’allevamento.

Sono comunque consentiti gli allevamenti di razze autoctone; in particolare è mantenuto l’allevamento della razza “ Mucca Pisana”.

Sono consentiti allevamenti a scopo familiare di animali a basso cortile.

Gli allevamenti dei piccioni sono ammessi sono in voliera, onde evitare danni alle colture.

Le aziende che svolgono attività di allevamento di bestiame dovranno essere dotate di concimaia ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n° 1265 e D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303.

Art. 15.7 – Attività vivaistica

Può essere ammessa dal Parco, attività di produzione vivaistica esclusivamente nelle aziende agrarie che presenteranno apposito Piano da approvarsi da parte del Parco.

Per tale attività non è ammessa comunque la coltivazione delle seguenti specie:

-alianto, robinia pseudo acacia.

Art. 15.8 – Acquacoltura

L’attività di acquacoltura si intende realizzabile utilizzando invasi, laghetti esistenti e strutture. In ogni caso la realizzazione dovrà possedere requisiti di totale naturalità.

Non potrà inoltre essere variata artificialmente la qualità chimico-fisica dell’acqua degli invasi, dovendo le specie allevate essere compatibili all’ambiente circostante.

Art. 15.9 - Danni alle colture provocati dai selvatici

L’Ente Parco Regionale Migliarino – S. Rossore – Massaciuccoli, allo scopo di armonizzare le esigenze della produzione agricola con quelle della tutela della fauna selvatica, attiva il controllo della consistenza della fauna selvatica presente nel territorio di competenza,

mediante catture e/o abbattimento dei capi in esubero delle specie cinghiali e daino in attuazione delle indicazioni del Comitato Scientifico.

Nei periodi e nei luoghi nei quali si renda necessario l'Ente, autonomamente o su richiesta dei proprietari o dei conduttori dei fondi possibili di danneggiamento, attiva la protezione delle colture agricole dai danneggiamenti che possano derivare dalla presenza di fauna selvatica.

- Ogni anno l'Ente Parco a mezzo di proprio personale o avvalendosi di personale incaricato che agisce sotto il suo coordinamento, compie la stima delle popolazioni di selvatici presenti sul territorio del Parco;
- il numero di esemplari di ogni singola specie da catturare e/o abbattere;
- il periodo nel quale si compiono catture e/o gli abbattimenti, definendone condizioni, criteri e modalità.
- L'attività di cui agli artt. precedenti avviene con l'osservanza delle disposizioni delle vigenti leggi nazionali e regionali in materia, ed in particolare quelle contenute nel comma 6 dell'art. 22 della L. 394/91.

Ove sia ritenuto necessario, dell'attività di censimento e di controllo delle popolazioni selvatiche presenti nel territorio del Parco possono partecipare, su richiesta dell'Ente Parco, anche persone dipendenti di altri Enti tramite preventivi accordi con gli stessi.

L'Ente Parco può provvedere anche con appositi incarichi a personale esperto ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 3/94.

Qualsiasi danno arrecato durante le operazioni di cattura e/o abbattimento verrà considerato alla stessa stregua dei danni provocati da selvatici e liquidati con le stesse modalità previste dal presente regolamento.

- L'Ente Parco si impegna ad incentivare mediante la fornitura di mezzi o materiali la realizzazione da parte dei proprietari e conduttori dei fondi di opere tendenti alla prevenzione dei danni alle colture. Sono da ritenersi tali le recinzioni in rete metallica, quelle elettriche, i cannoncini idraulici ed ogni altro sistema dissuasivo non cruento. Quanto sopra da stabilirsi con apposita convenzione tra Ente Parco e proprietari.
- L'Ente Parco può destinare una quota di finanziamenti alla realizzazione di coltivazioni ad esclusivo uso della fauna in quelle aree ove queste possano distoglierla dalle coltivazioni destinate alla produzione. Tali coltivazioni potranno essere individuate anche fra quelle che, non destinate a questo scopo, hanno subito un danneggiamento, purchè siano ubicate in aree di riconosciuto interesse ai fini della prevenzione. Quanto sopra da definirsi con apposite convenzioni tra Parco e conduttori di Terreni.
- L'Ente Parco ai fini degli indennizzi di cui all'art. 11 della L.R. n. 61/1979, prende in esame esclusivamente i danni accertati nelle aree agricole nelle quali l'attività venatoria è vietata; dove l'attività venatoria è consentita sono rispettivamente competenti la Amministrazione Provinciale di Pisa, a norma delle disposizioni sulla disciplina venatoria.
- Gli interessati, Aziende, Cooperative, Privati, che hanno subito danni alle colture agrarie, devono far pervenire all'Ente Parco l'apposita scheda di denuncia danni entro e non oltre giorni 10 dalla propria rilevazione del danno sofferto consentendo all'Ente la possibilità di verificare ed accertare l'entità del danno. Le schede sono fornite gratuitamente dagli uffici dell'Ente e la loro validità ai fini della valutazione è tale solo se debitamente compilata in ogni parte.
- L'Ente Parco tramite il proprio personale incaricato, provvede, entro giorni 15 dalla data di ricevimento delle schede ad effettuare l'accertamento del danno denunciato.

A tale accertamento deve presenziare l'interessato od un suo delegato, preventivamente convocato, che sottoscrive il verbale di accertamento sul modello predisposto dall'Ente Parco. L'interessato o suo delegato, all'atto della firma, possono chiedere l'inserimento di propria dichiarazione.

L'interessato o suo delegato hanno diritto di ricevere copia del verbale di accertamento. Nel caso di rifiuto ad apporre la firma sul Verbale di Accertamento da parte dell'interessato e del suo delegato, ne è fatta menzione e non viene rilasciata copia del verbale.

In caso di proseguimento del danno il proprietario o conduttore del fondo dovranno segnalare per iscritto al Parco 15 gg. prima della raccolta dei prodotti in modo tale da consentire al Parco ulteriori accertamenti del danno.

- Il danno subito viene accertato con stima analitica e per voce merceologica e i tecnici provvedono a compilare, per uso interno, apposite tabelle. Il danno stesso viene indennizzato con riferimento ai prezzi di mercato corrente e non potrà essere inferiore al 90% del danno accertato.
- Le incentivazioni delle attività agricole consentite ai sensi dell'art. 8 della N.T.A. del Piano Territoriale non incidono sulla concessione di indennizzi per eventuali danni arrecati dalla selvaggina alle colture.
- Al finanziamento degli oneri previsti dal presente regolamento si provvede mediante appositi stanziamenti da iscriversi sia nella parte ordinaria che straordinaria del Bilancio dell'Ente Parco.

Art. 16 - LE ZONE AGRICOLE SPERIMENTALI

Sono definite zone agricole sperimentali le zone agricole situate all'interno della Tenuta Presidenziale.

La conduzione agricola dovrà tendere al minimo impatto ambientale, con riferimento alla Direttiva Comunitaria, verificando la realizzabilità di colture biologiche.

L'indirizzo delle attività nelle zone agricole è prevalentemente rivolto alla produzione di foraggi per gli allevamenti presenti e per la fauna selvatica.

Nelle zone agricole è previsto il mantenimento degli allevamenti equini e bovini con particolare valenza genetica.

Art. 17 - ZONA DEGLI ORTI

La zona della golena d'Arno compresa tra il Ponte del Cep e la Tenuta Presidenziale è definita come zona degli orti. In quest'area, nel rispetto delle Norme di salvaguardia della golena previste dalle legislazioni vigenti, potranno essere coltivati orti.

Art. 18 - RISERVE NATURALI

Le Riserve naturali sono riserva delle "Lame di Fuori" riserva di "Fiume Morto Vecchio e Paduletto", riserva di "Bocca di Serchio", riserva di "Palazzetto" e riserva del "Bosco di San Bartolomeo". Sono ubicate tutte all'interno della Tenuta Presidenziale, come individuate dalla cartografia allegata.

Le Riserve naturali dovranno essere gestite in stretto rapporto con l'Ente Parco.

Scopo delle Riserve naturali è la manutenzione, la difesa e la ricostituzione degli habitat naturali.

L'uso per altre finalità di tali riserve, o di parti di esse, è subordinato alle finalità di protezione, valorizzazione e potenziamento dell'ambiente naturale e storico-paesaggistico.

L'Ente Parco tutela le Riserve naturali, prevenendo le cause che possano alterare gli equilibri presenti.

Nelle Riserve naturali sono ammessi i seguenti interventi:

- a) Miglioramento e tutela del patrimonio naturale originario e ricostituzione di habitat scomparsi.
- b) Organizzazione di sentieri per la didattica naturalistica ove compatibili.
- c) Opere necessarie allo svolgimento delle attività scientifiche

Qualsiasi intervento nella Riserva naturale è sottoposto al parere del Comitato Scientifico del Parco.

La Riserva naturale delle "Lame di Fuori" comprende la zona umida da cui prende il nome, la zona di pastura umida denominata 'Pastura delle Colmate' e la zona boscata che ne costituisce la parte nord occidentale.

Nella riserva sono ammesse azioni annuali atte a prevenire il progressivo interrimento e favorire la permanenza degli uccelli nel periodo invernale e durante i passi. Nella zona della Pastura delle Colmate è prevista la realizzazione di aree di riallagamento come indicato nel precedente art. 10, con creazione di osservatori per la fauna.

Le visite guidate sono consentite dal 1° settembre al 30 aprile.

La Riserva naturale di "Fiume Morto Vecchio-Paduletto" è situata a cavallo del vecchio corso del fiume Morto e comprende il corpo idrico oltre alle zone palustri di dimensioni variabili che si sono formate lateralmente allo stesso, e alcune zone boscate.

Nella riserva sono ammesse azioni annuali atte a prevenire il progressivo interrimento e favorire la permanenza degli uccelli nel periodo invernale e durante i passi. Sono ammessi osservatori naturalistici.

La riserva è divisa in due parti: la zona di Paduletto è situata a sud del fiume Morto Nuovo ed è accessibile liberamente.

La zona di Fiume Morto Vecchio situata a nord del fiume Morto Nuovo è accessibile solo attraverso le visite guidate tutto l'anno.

La Riserva naturale di "Bocca di Serchio" comprende la parte nord-occidentale della tenuta e si estende anche a nord del fiume Serchio, nella Tenuta di Migliarino. Comprende il fiume l'arenile e la zona boscata.

La foce del fiume Serchio dovrà mantenere i suoi caratteri di naturalità e quindi non potranno essere realizzate nell'ultimo tratto nuove opere atte a regimare lo sbocco a mare, né attracchi per natanti, anche se temporanei.

Per la penisola dei Gabbiani si fa riferimento a quanto contenuto nel precedente art. 8.

La Riserva naturale di "Palazzetto" è situata nella parte nord-orientale della tenuta e rappresenta un ecosistema di elevato interesse naturalistico. L'area, nella quale sono ubicate le

dune che raggiungono la massima altezza per il territorio del Parco è anche di elevato interesse archeologico.

Si dovrà conservare lo 'status quo' per la riserva, a protezione della quale sarà vagliata attentamente l'opportunità di realizzare barriere antirumore lungo la finitima autostrada GE-LI.

Per una migliore protezione di quest'area di particolare pregio di norma non sono consentite visite guidate. L'accesso può essere consentito solo per motivi di protezione della riserva e per la ricerca scientifica.

La Riserva naturale del "Bosco di S.Bartolomeo" è formata dalla lunga striscia di bosco ad est della Tenuta Presidenziale compresa tra la fossa Cuccia e i prati denominati "Pastura dei Conigli"

Si prevede il mantenimento di alcune importanti biocenosi presenti.

Art. 19 - I CORPI IDRICI

I corpi idrici sono costituiti dai due fiumi che attraversano il Parco, Arno e Serchio, e da una fitta rete di canali tra i quali il più significativo è il “ Fiume Morto”.

L’obiettivo del presente Piano di Gestione è migliorare la qualità delle acque e regolarne la regimazione.

Per far ciò si attiveranno appositi Accordi di Programma e Conferenze di Servizi tra tutti gli Enti interessati che dovranno stabilire impegni, tempi e verifiche da attuare.

Il comitato scientifico proporrà i criteri da rispettare per effettuare gli emungimenti di acqua dalla falda, i limiti da rispettare, le eventuali zone nelle quali non è ammesso l’emungimento.

Tali criteri saranno poi oggetto di specifica approvazione da parte del Consiglio Direttivo del Parco ai sensi dell’art. 25 della legge 36/94.

Art. 20 - LA GESTIONE FAUNISTICA

1. L'eccessivo carico di cinghiali e daini rende necessario un intervento mirato alla loro riduzione.
Il prelievo di ungulati delle due specie deve portare il loro carico a livelli di compatibilità per il normale rinnovamento del bosco. Il numero di individui per il daino deve oscillare fra le 150/200 unità, per il cinghiale fra le 80/100 unità.
2. La presenza di anatidi può essere incrementata grazie al mantenimento di specchi d'acqua liberi, idonei alla loro permanenza. Si procederà all'individuazione di superfici, nella Pastura delle Colmate, da approfondire e regimare idraulicamente per ottenere la permanenza dell'acqua nel periodo estivo. Saranno realizzate delle colture a perdere di sorgo, mais nano ed altro.
3. Per tutte le specie presenti nella tenuta e protette da specifiche norme nazionali, in particolare per le specie elencate all'art. 2 comma 1 paragrafo b) della Legge 157/92 o internazionali, con particolare riferimento all'allegato I della Direttiva 79/409/CEE, possono essere sviluppati piani di azioni specifiche tendenti all'incremento degli individui delle specie tramite la maggiore disponibilità di siti di nidificazione e di occasioni di alimentazione, la riduzione delle fonti di disturbo e più in generale col miglioramento delle condizioni ambientali in risposta a specifiche esigenze della specie. Saranno presi in considerazione studi e progetti tendenti a ricreare le condizioni per il reinserimento o per la nidificazione di specie non più presenti o non più nidificanti ma di cui sia rintracciabile documentazione bibliografia scientificamente attendibile che comprovi l'importanza del territorio della tenuta per tali specie.
4. E' fatto divieto prelevare la fauna di vertebrati ed invertebrati della tenuta a qualsiasi scopo, fatta eccezione per quanto disposto nel precedente comma 1.
5. Particolare cura verrà posta per il mantenimento delle specie endemiche, rare o minacciate di estinzione che saranno sottoposte a specifico monitoraggio

TITOLO IV : RIFERIMENTI INFRASTRUTTURALI

(.....)

TITOLO V : RIFERIMENTI STRUTTURALI

(.....)

Art.32 - LE MODALITA' DI FRUIZIONE

Per contemperare le esigenze della tutela naturalistica, dell'uso sociale e della didattica naturalistica nella Tenuta Presidenziale, il piano individua modalità diversa di fruizione.

- **Fruizione non guidata:** - area compresa tra il fiume Morto Nuovo, Coton delle Vacche, fosso delle Cateratte, Cascine Nuove e fossa Cuccia –
Non sono previste limitazioni particolari, ed il comportamento di rispetto dell'ambiente è definito dal Regolamento generale d'uso del Parco. L'accesso con mezzi a motore di qualsiasi tipo è regolamentato, così come il parcheggio. Nell'area di libera fruizione è consentita la realizzazione di una zona attrezzata con panchine, area giochi per bimbi, area a pic-nic.
- **Fruizione guidata:** - area delle visite guidate comprende il restante territorio con esclusione della riserva naturale del Palazzetto -
E' ammessa la visita solo in gruppi accompagnati da personale dell'Ente Parco o convenzionato o autorizzato.

Le finalità della visita sono molteplici e concomitanti. Distinguendole per semplificazione:

1. **Visita per osservazione naturalistica.** In questo caso l'elemento principale della visita è dato dal momento e dal luogo di osservazione. L'elemento prevalente può essere la particolarità floristica o faunistica. Mentre nel caso di prevalenza dell'aspetto botanico l'osservazione può richiedere tempi relativamente brevi, nell'altro caso la visita deve prevedere anche tempi di appostamento che incidono notevolmente sulla durata complessiva della stessa.
2. **Visita storico-architettonica.** In questo caso l'elemento di maggior evidenza è l'osservazione degli elementi storici-architettonici della Tenuta, mentre gli elementi naturalistico-paesaggistici costituiscono il gradevole contesto ambientale di riferimento.
3. **Visita ricreativa.** La visita è finalizzata ad una osservazione non particolarmente specialistica degli aspetti naturali della Tenuta. Lo scopo è soprattutto ricreativo, cioè trascorrere alcune ore nella Tenuta. Sono previsti brevi momenti di osservazione.
4. **Percorso trekking.** In questo caso l'interesse è dato da un lungo percorso a piedi che attraversa i vari ambienti della Tenuta, senza prolungate soste per l'osservazione.
La modalità primaria della visita guidata è il percorso a piedi. Infatti questo è il modo più discreto e che permette di dedicare maggiore attenzione all'osservazione della natura. Per finalità specifiche, per particolari condizioni atmosferiche, per le necessità del gruppo di visitatori, etc. possono essere utilizzate altre modalità di visita e in ogni caso l'utilizzazione di un mezzo di trasporto non esclude la possibilità di collegarsi a percorsi a piedi. Le modalità della visita sono quindi:
 1. **Visite a piedi.** Sono quelle che permettono di visitare le zone di maggior pregio, e un'osservazione più attenta dell'ambiente.
 2. **Visite in bicicletta.** La bicicletta è un mezzo che permette percorsi ampi in tempi contenuti. In connessione con il percorso ciclabile si prevedono alcuni brevi percorsi a piedi all'interno delle aree di Riserva Naturale.

3. Visite a cavallo. Attualmente non sono previsti momenti di sosta dei cavalli per continuare la visita a piedi. Questa possibilità potrà essere presa in considerazione in un secondo tempo, se una richiesta in tal senso giustificherà l'investimento necessario per le strutture e la gestione.
4. Visite in carrozza. Le carrozze per gruppi di utenti (10-15) potranno utilizzare solo la viabilità principale poichè è richiesto un fondo e una larghezza della strada adeguati. Possono essere collegate con percorsi a piedi.
5. Visite in autobus. Prevalentemente rivolte a gruppi piuttosto numerosi ed omogenei, si svolgono solo sulla viabilità principale, con possibilità di soste e collegamenti con percorsi a piedi.

I criteri delle visite sono i seguenti:

- ⇒ Per le zone di Riserva Naturale si prevede la sola visita a piedi, con esclusione della viabilità di attraversamento;
- ⇒ nelle zone di interesse faunistico la frequenza delle visite guidate non deve arrecare un disturbo che faccia modificare il comportamento della fauna;
- ⇒ le visite devono essere guidate da persona esperta ed autorizzata;

Il raggiungimento della zona di partenza della visita deve avvenire con le modalità indicate dall'accompagnatore;

- ⇒ le visite si svolgono lungo i sentieri esistenti, seguendo le indicazioni dell'accompagnatore.
- ⇒ Per il superamento delle barriere architettoniche potranno essere individuate attrezzature e mezzi adeguati.
- ⇒ Le visite guidate saranno limitate e/o vietate in alcune zone nel periodo della nidificazione degli uccelli.

E' prioritaria l'organizzazione di alcuni sentieri percorribili con facilità anche da portatori di handicap e di anziani.

Art. 33 - ACCESSIBILITA'

Nell'intero ambito della tenuta è fatto obbligo a tutte le strutture l'adeguamento alla legislazione vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche. Gli interventi necessari dovranno essere studiati in modo da armonizzarsi con l'ambiente e il paesaggio circostante. Sono consentiti i necessari aumenti di volumetria degli edifici esistenti.

INDICE

TITOLO I : CARATTERI GENERALI.....	2
ART.1 - FINALITA'	2
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL PIANO DI GESTIONE.....	3
ART. 3 - ELABORATI DEL PIANO DEI GESTIONE.....	4
ART. 4 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E MODALITÀ'	5
ART.5 - SOGGETTI ATTUATORI DEL PIANO DI GESTIONE.....	6
TITOLO II : INTERVENTI PRIORITARI.....	6
ART. 6 - INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE.....	7
TITOLO III : RIFERIMENTI AMBIENTALI.....	8
ART. 7 - LA COSTA.....	8
ART. 8 - L'ARENILE	9
ART. 9 - ZONA UMIDA.....	10
ART. 10 - ZONA DI PASTURA UMIDA.....	11
ART. 11 - ZONA DI RIALLAGAMENTO	12
ART. 12 - ZONA BOSCAT.....	13
ART. 12.1 - BOSCHI PURI DI PINO MARITTIMO.....	13
ART. 12.2 - BOSCHI DI PINO DOMESTICO	13
ART. 12.3 - BOSCHI MISTI DI LATIFOGLIE.....	13
ART. 13 - ZONA DI RIMBOSCHIMENTO.....	15
ART. 14 - PRATI.....	16
ART. 15 – ZONE AGRICOLE.....	17
ART. 15.1 – NORME COLTURALI	17
ART. 15.2 - AGRICOLTURA BIOLOGICA E INTEGRATA.....	17
ART. 15.3 – PRODUZIONE AGRICOLA TIPICA DEL PARCO.....	17
ART. 15.4 – RECINZIONI.....	17
ART. 15.5 – SERRE.....	18
ART. 15.6 – ALLEVAMENTI.....	18
ART. 15.7 – ATTIVITÀ VIVAISTICA	18
ART. 15.8 – ACQUACOLTURA	18
ART. 15.9 - DANNI ALLE COLTURE PROVOCATI DAI SELVATICI.....	18
ART. 16 - LE ZONE AGRICOLE SPERIMENTALI.....	21
ART. 17 - ZONA DEGLI ORTI.....	22
ART. 18 - RISERVE NATURALI.....	23
ART. 19 - I CORPI IDRICI.....	25

ART. 20 - LA GESTIONE FAUNISTICA	26
TITOLO IV : RIFERIMENTI INFRASTRUTTURALI	27
ART. 21 - LA VIABILITA'	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 22 - I PARCHEGGI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 23 – RAPPORTI CON LE FF.SS.	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 24 - LA NAVIGAZIONE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 25 - SEGNALETICA E CARTELLONISTICA	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
TITOLO V : RIFERIMENTI STRUTTURALI	27
ART. 26 - DEFINIZIONI URBANISTICHE E DEGLI INTERVENTI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 27 - CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA .	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 28 - ATTUABILITA' ED ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 28.1 - ATTUABILITÀ DEGLI INTERVENTI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 28.2 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
<i>Art. 28.2.1 - Ambiti di progettazione unitaria e contestuale</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
<i>Art. 28.2.2 - Interventi di enti pubblici e privati.....</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
<i>Art. 28.2.3 - Convenzione degli interventi di privati.....</i>	<i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>
ART. 29 - EDIFICI RURALI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 29.1 - EDIFICI ESISTENTI ED AREE DI PERTINENZA.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 29.2 - UTILIZZAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI E AREE DI PERTINENZA A FINI AGRITURISTICI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 29.3 - CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 30 - LE STRUTTURE DEL PARCO.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 30.1 CENTRO DEL PARCO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 30.2 - PIAZZOLA DEL PARCO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 30.3 - PORTA DEL PARCO E INGRESSO ALLA TENUTA.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 30.4 - FORESTERIA, CENTRO VISITE, MUSEO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 30.5 - RISTORO.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 30.6 - CENTRO BICICLETTE	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 30.7 - CENTRO IPPICO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 30.8 – OSSERVATORI.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 30.9 - CAMPEGGIO.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
TITOLO VI: LA FRUIZIONE DELLA TENUTA PRESIDENZIALE.	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 31 - MODALITA' DI ACCESSO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART. 31.1 - MODALITÀ DI ACCESSO	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
ART.32 - LE MODALITA' DI FRUIZIONE.....	27
ART. 33 - ACCESSIBILITA'	29